

COMUNE DI DORMELLETO

Provincia di Novara

Verbale n 10 del 15 luglio 2025

OGGETTO: PARERE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 – ART. 193 E ART. 175, COMMA 8, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.

Il sottoscritto dr. Paolo Bruno, in qualità di organo di revisione economico finanziaria del Comune di Dormelletto, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 8 del 27/03/2024,

PREMESSA

visto il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 20/12/2024

Richiamate le seguenti deliberazioni con cui sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione:

DCC n. 4 del 11/03/2025

DGC n. 29 del 25/03/2025 ratifica con DCC n. 6 del 22/04/2025

DGC n. 43 del 21/05/2025 ratifica con DCC n. 10 del 24/06/2025

DCC n. 8 del 24/06/2025

DGC n. 57 del 07/07/2025

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 28/03/2025 con la quale è stata effettuata la revisione ordinaria dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 e la conseguente determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) ed in particolare:

per il finanziamento della parte corrente €. 49.713,70

per il finanziamento della parte capitale €. 684.942,51

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22/04/2025 relativa all'approvazione del conto consuntivo anno 2024, dal quale è risultato un avanzo di amministrazione pari ad €. 1.502.885,05 di cui:

€. 1.053.080,86 parte accantonata

€. 122.803,98 parte vincolata

€. 327.000,21 parte disponibile

Considerato che sia il bilancio di previsione 2025-2027, sia il Rendiconto della gestione 2024 sono stati trasmessi alla BDAP nei termini di legge.

Appurato che l'Ente ha approvato le tariffe della Tari per il 2025, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Preso atto che in data 17/01/2025 con delibera di Giunta n. 10 è stato approvato il PIAO.

In data **14 LUGLIO 2025** è stata sottoposta a questo Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame della **salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'assestamento generale**.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di revisione, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Il Responsabile del servizio finanziario, in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio ha segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2023, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013.

Il Revisore, pertanto, prende atto che delle variazioni secondo i prospetti allegati alla deliberazione e, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, questi sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Attesta altresì che gli attuali stanziamenti di bilancio sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità
- coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica

Inoltre si prende atto:

- della dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione risulta ancora adeguato e non ricorrono squilibri riguardanti nella gestione dei residui;
- della dimostrazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione;
- dell'adeguamento del fondo garanzia debiti commerciali (FGDC);
- del prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- del fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere
- delle attestazioni sui tempi di pagamento (indicatore di ritardo e di tempestività).

Infine l'Organo di Revisione ha verificato che:

- l'importo del fondo di riserva risulta ancora conforme a quanto stabilito dalla normativa;
- non risulta necessario effettuare ulteriori accantonamenti per:
- passività potenziali
- perdite società partecipate
- fondo contenzioso

in quanto non ricorrono le fattispecie.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, l'Organo di revisione:

preso atto e verificato:

1. che la proposta di deliberazione dà atto che a seguito di una attenta ricognizione generale dello stato delle entrate e delle spese connesse all'attuazione dei programmi, con riferimento sia a quanto previsto nei documenti di programmazione sia all'evoluzione degli accertamenti e degli impegni, è

emersa la necessità di alcuni adeguamenti alle previsioni di bilancio secondo i prospetti allegati alla proposta di deliberazione:

2. che il bilancio pareggia in €. 4.862.830,34
3. che non si è resa necessaria alcuna variazione al Fondo Pluriennale Vincolato;
4. che non si è resa necessaria alcuna variazione al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, in quanto l'attuale stanziamento risulta adeguato;
5. che agli atti dell'Ente non risultano esistere debiti fuori bilancio per i quali occorra procedere al riconoscimento di cui all'art. 194 del D.Legisl. 267/2000.
6. che dal conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario **2024**, approvato con delibera consiliare **n. 7 del 22/04/2025** esecutiva ai sensi di legge, non risulta essere stato accertato disavanzo di amministrazione, né risultano squilibri della gestione competenza ovvero della gestione residui, bensì un avanzo amministrativo di complessivi **€. 1.502.885,05**
7. che dai dati della gestione finanziaria del corrente anno **2025** non si prevede la realizzazione di un disavanzo di amministrazione o squilibri nella gestione di competenza e nella gestione residui.
8. che, non trovandosi l'Ente in nessuna delle ipotesi di squilibrio e di dissesto previsti dall'art.193 del D. Legisl. 267/2000, non si rende necessario adottare gli appositi provvedimenti atti a ristabilire il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
9. che si propone l'approvazione verifica sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto che gli stessi sono in linea con gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione dell'Ente.

tutto quanto premesso

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data della presente relazione;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2025/2027;
- verificate le proposte di variazione

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 15 luglio 2025

L'ORGANO DI REVISIONE
